



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

REGOLAMENTO DI ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER
IL CONSEGUIMENTO DELL' IDONEITA' PROFESSIONALE
PER IL TRASPORTO SU STRADA DI COSE PER CONTO
TERZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE N. 23 DEL 16/02/09 E
MODIFICATO AI SENSI DEL DECRETO ASS.LE REG.LE
47/GAB DEL 22/09/09 (*così come evidenziato in neretto*).

ALLEGATO A)

INDICE

Art. 1 - FONTI NORMATIVE

Art. 2 - OGGETTO E FINALITA'

Art. 3 - REQUISITI

Art. 4 - INDIZIONE

Art. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Art. 6 - PROGRAMMA E STRUTTURA DELL' ESAME

Art. 7 - MODALITA' SEMPLIFICATA

Art. 8 - COMMISSIONE D'ESAMI

Art. 9 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

Art.10 - RILASCIO DELL' ATTESTATO

Art.11- ENTRATA IN VIGORE

Art. 1
FONTI NORMATIVE

Ai sensi del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, la competenza in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatore e di merci per conto di terzi è attribuita alla Provincia.

La materia del settore è, altresì, regolata dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. del 28/04/2005, n. 161.

Il Decreto n. 47/GAB del 22/09/2009 dell' Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Siciliana di definizione delle "Nuove norme sull'istituzione presso le Province Regionali della Sicilia delle commissioni d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada. Revoca dei decreti 19 ottobre 2007 e 19 novembre 2008".

Art. 2
OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell' esame per coloro che intendono acquisire il titolo di idoneità professionale al fine di esercitare l' attività di autotrasporto di cose per conto di terzi su territorio nazionale e/o internazionale, con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.

Art. 3
REQUISITI

Possono partecipare agli esami le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- non essere interdette e non inabilite;
- avere la residenza anagrafica in uno dei comuni della provincia di Messina o l' iscrizione nell' anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale, così come definita all' art. 1, comma 4, del D. 19s. N. 395/2000.

I soggetti di cui al comma precedente devono aver assolto l'obbligo scolastico e, inoltre, essere in possesso, in alternativa:

- a) dell' attestato di frequenza di apposito corso di preparazione all' esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente; i candidati, per essere ammessi all' esame, dovranno risultare

inclusi nell' elenco pubblicato dal Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (circolare n. 5/2006 APC);

b) del diploma di istruzione superiore di secondo grado o attestato di durata triennale purché rilasciato da Istituti Professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari.

I cittadini stranieri dovranno produrre una dichiarazione, in tale senso, per il tramite della propria ambasciata o consolato di stanza in Italia.

Art. 4 INDIZIONE.

Le sessioni d'esame per il conseguimento della idoneità professionale per il trasporto di cose per conto di terzi sono comunicate mediante apposito bando approvato con provvedimento del Dirigente preposto.

Il suddetto bando:

- fissa le modalità ed i termini di presentazione della domanda di ammissione alle sessioni di esami che devono essere tenute con scadenza quadrimestrale; stabilisce le date, la sede e gli orari delle prove d'esame;
- indica le materie oggetto d'esame;
- riporta in allegato il modello della domanda di ammissione.

Il bando è in visione presso l'Ufficio trasporti, sul sito web della Provincia Regionale e inviato agli enti di formazione e alle associazioni di categoria della provincia.

Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE

Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all' esame in competente bollo, indirizzata alla Provincia Regionale di Messina, Ufficio Trasporti, unitamente all'attestazione di versamento di € 75,00 (settantacinque/00), non rimborsabile e aggiornabile con atto del dirigente responsabile, sul conto corrente n. 14087985 intestato a "PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA - Ufficio Trasporti - " indicando nella causale "Diritti per esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di cose per conto di terzi" .

L'assenza è giustificata se sussistono gravi motivi ostativi. Pertanto il candidato può ripresentarsi alla prima sessione utile.

Nella domanda di ammissione dovrà essere documentato o autocertificato il possesso dei requisiti e dei titoli di cui sopra, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le domande dovranno specificare la tipologia di idoneità per la quale si intende sostenere l'esame per trasporti:

- nazionali

- nazionali ed internazionali
- internazionali

nonché la dichiarazione, resa secondo le modalità di cui all' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non aver sostenuto negli ultimi tre mesi analoghe prove d'esame. I candidati che richiedono di sostenere l'esame per trasporti internazionali, dovranno dimostrare di essere già in possesso dell' attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali.

L'ufficio preposto comunicherà i motivi della non ammissione almeno 15 giorni prima dell' esame stesso, con raccomandata A/R, all'indirizzo indicato per ricevere comunicazioni.

Art. 6

PROGRAMMA E STRUTTURA DELL'ESAME

Le materie d'esame e le modalità di svolgimento dell' esame sono stabilite dalla normativa vigente.

L'esame si compone di due prove scritte che consistono in:

- a) 60 domande con 4 risposte predefinite, di cui solamente una corretta;
- b) un'esercitazione su un caso pratico.

Per quanto concerne le suddette prove, le stesse verteranno su quesiti relativi, a seconda dei casi, ai trasporti nazionali, internazionali, o nazionali ed internazionali.

Per la risoluzione di ciascuna delle prove il candidato disporrà di 2 ore.

I quesiti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono contenuti in una banca dati elaborata e costantemente aggiornata dal Ministero dei Trasporti.

Per la valutazione della prova di cui al punto a) sono attribuibili al massimo 60 punti, mentre per la prova di cui al punto b) sono attribuibili al massimo 40 punti.

L'esame è superato se il candidato ottiene almeno 30 punti per la prova di cui alla lettera a) ed almeno 20 punti di cui alla lettera b) e comunque un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

Per ottenere i 30 punti di cui al punto a) il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti di ciascuna materia. Per ottenere i 20 punti di cui al punto b) il candidato deve **affrontare sufficientemente tre problematiche sulle quattro richieste nell'esercitazione.**

Il candidato dovrà barrare, **esclusivamente con un segno "X" la risposta considerata esatta.**

La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi:

- segno "X" apposto al di fuori della casella destinata alla risposta;
- segno "X" mancante;
- **segno "X" apposto su più caselle;**
- altre modalità di contrassegno diverse dal segno "X".

Ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

Durante le prove a ciascun candidato non è consentito:

- comunicare, verbalmente o per iscritto, con altri candidati;
- consultare testi di qualsiasi natura;
- utilizzare fogli diversi dalle schede di esame;

- allontanarsi dall' aula prima della fine del turno di esame;
- utilizzare telefoni cellulari, computer o altre apparecchiature tecnologiche.

La mancata osservanza di quanto sopra riportato comporterà l'esclusione dalla prova.

Qualora il candidato non superi la prova, la stessa può essere ripetuta alla prima sessione utile. Il versamento dovuto deve essere pari al 50% della tassa di ammissione.

L'elenco dei candidati che hanno superato la prova d'esame viene affisso dopo la seduta di correzione nei locali dell'Ufficio Trasporti.

Art.7

MODALITA' SEMPLIFICATA

Per i candidati che comprovino di aver maturato un'esperienza pratica, complessiva, continuativa e attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese stabilite nell' Unione Europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, le attività di cui al D.L. n. 395/2000, art. 1, comma 2 (trasporti merci), l'esame si riterrà superato se il candidato ottiene almeno 30 punti per la prova a quiz, a prescindere dalle materie, almeno 16 per l'esercitazione sul caso pratico, previa sufficienza in almeno due problematiche su quattro e comunque un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

L'esperienza pratica complessiva si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei. mesi; si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

Art.8

COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione d'esame, nominata con decreto del Presidente della Provincia, sarà composta da:

- a) dal competente Dirigente della Provincia Regionale o suo delegato, che la presiede;
- b) da un dirigente del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni dell' Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti, designato dal Dirigente Generale;
- c) da un funzionario direttivo del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni dell' Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti, designato dal Dirigente Generale;

d) da un segretario scelto tra i dipendenti della Provincia Regionale con la qualifica di funzionario direttivo;

Tutti i componenti, nominati con decreto del Presidente della Provincia, durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.

Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal competente ufficio della Provincia Regionale.

La Provincia Regionale corrisponderà un gettone di presenza, per ogni seduta, ai componenti della commissione secondo le modalità stabilite per i consiglieri provinciali dal vigente regolamento oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9

COMPITI DELLA COMMISSIONE

La commissione provvede a:

- riscontrare la regolarità e la completezza delle domande pervenute;
- accertare l'identità dei candidati mediante esibizione di documento riconosciuto dallo Stato ed in corso di validità;
- organizzare ed espletare le prove d'esame sovrintendendo al regolare svolgimento delle stesse;
- correggere e valutare gli elaborati dei candidati;
- stilare l'elenco dei candidati dichiarati idonei.

La Commissione stabilisce il calendario, le modalità e le sedi per lo svolgimento delle prove dell'esame, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dandone comunicazione come previsto all' art. 4 del presente regolamento.

Art.10

RILASCIO DELL'ATTESTATO

A seguito del superamento dell' esame viene rilasciato l'attestato di idoneità professionale come da modello previsto dalla Direttiva 98/76//CE, modificativa della Direttiva 96/26/CE, da adeguarsi ad eventuali modifiche che dovessero essere apportate con successive direttive comunitarie e comunque secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

In caso di smarrimento dell'attestato, l'Ufficio rilascerà un certificato sostitutivo, anche esso in bollo, ed in unico esemplare.

Ai candidati che hanno sostenuto l'esame per trasporti esclusivamente internazionali dovrà essere rilasciato l'attestato completo anche dei trasporti nazionali, previo ritiro dell' originale dell'attestato nazionale, che verrà debitamente annullato .

Art.11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività dell' atto di approvazione.